

Parere n.11 del 18/2/2015

PREC 275/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata congiuntamente dal Comune di Genzano di Lucania e dall'impresa Mario Savino – Gara ufficiosa per l'affidamento mediante cottimo del servizio di manutenzione triennale degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali – Importo a base di gara euro 50.400,00. S.A.: Comune di Genzano di Lucania.

Acquisizioni in economia e individuazione di operatori economici idonei.

La lettera di invito predisposta dalla stazione appaltante deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi che occorre possedere per partecipare alla gara o nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco.

Art. 125, d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 82043 del 21 luglio 2014 presentata congiuntamente dal Comune di Genzano di Lucania e dall'impresa Mario Savino relativamente alla procedura in economia per l'affidamento, mediante cottimo, del servizio di manutenzione triennale degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali;

VISTO in particolare, il quesito formulato in ordine alla necessità o meno di richiedere in capo ai concorrenti, anche nelle procedure di acquisizione di servizi in economia, la dimostrazione della capacità tecnica-professionale dei prestatori, restando riservata all'amministrazione procedente la sola facoltà di modulare i requisiti in relazione alla complessità dell'appaltando servizio;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 28 novembre 2014;

VISTA la memoria inoltrata in data 5 dicembre 2014 dall'impresa Marchione Donato, aggiudicataria provvisoria, con la quale ribadisce la correttezza e legittimità della propria posizione ritenendo tardive le doglianze avanzate dalla ditta Mario Savino in ordine alla presunta illegittimità del bando nonché rappresentando che i soggetti invitati alla procedura *de qua* erano tutti in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. 37/2008;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO in generale che nelle procedure di acquisizione di servizi e forniture in economia la stazione appaltante deve esplicitare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare e che la relativa lettera di invito dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione dei requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi o nel caso di operatore economico selezionato da elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;

TENUTO CONTO in generale che per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia l'art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006 tra l'altro prevede che, ai fini della previa consultazione di cinque soggetti idonei da invitare, tali soggetti siano individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante e aperti a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;

VISTO che la stazione appaltante, ha proceduto, secondo quanto stabilito nella determina a contrarre n. 280/2014, ad invitare alla procedura in questione n. 10 imprese locali di cui all'elenco acquisito agli atti d'ufficio del Comune;

RILEVATO che, nel caso di specie, dal contenuto della determina a contrarre sopra indicata non si

evinces chiaramente se la selezione operata dalla stazione appaltante, nell'individuazione degli operatori da invitare, sia stata fatta attingendo da un elenco fornitori la cui capacità tecnico-professionale sia stata preliminarmente accertata ai fini della relativa iscrizione, laddove si evince solamente che l'elenco delle dieci imprese locali sia stato redatto dal responsabile del procedimento e tenuto agli atti d'Ufficio per opportuna segretezza e sino a compimento di tutti gli atti della procedura;

CONSIDERATO che la lettera di invito, con modello di dichiarazione allegato (nello specifico alla lett. r), richiede genericamente il possesso dell'idoneità professionale mediante iscrizione presso il registro delle imprese per attività corrispondente al servizio oggetto dell'affidamento, senza aver prescritto la dimostrazione del possesso di ulteriori requisiti speciali;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, dall'analisi dei documenti in atti, la stazione appaltante non sembra aver dimostrato che l'individuazione degli operatori da invitare sia conforme alla previsione dell'art. 125 del Codice dei Contratti, con conseguenza che la semplice richiesta di iscrizione presso la CCIAA per attività corrispondente al servizio oggetto dell'affidamento non possa intendersi automaticamente elemento confermativo del possesso di quei requisiti speciali in base ai quali gli operatori risultino inseriti nell'apposito elenco;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 marzo 2015
Il segretario Maria Esposito